

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 27/06/2019) 05-09-2019, n. 37146

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Patrizia - Presidente -

Dott. BELLINI Ugo - rel. Consigliere -

Dott. PEZZELLA Vincenzo - Consigliere -

Dott. RANALDI A. - Consigliere -

Dott. TANGA A. L. - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 13/11/2018 della CORTE APPELLO di BOLOGNA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere, Dott. UGO BELLINI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, Dott. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

È presente come sostituto processuale con delega orale dell'avvocato (OMISSIS) del foro di BOLOGNA in difesa di:

(OMISSIS) l'avv. (OMISSIS);

Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

1. (OMISSIS) ricorre avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la sentenza del Tribunale di Bologna che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina e hashish per destinarla anche alla cessione a terzi e, con la riduzione per la scelta del rito, lo aveva condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro 1.200 di multa.

2. Il ricorrente con una prima articolazione deduce vizio processuale per omessa notifica dell'avviso di comparizione dinanzi al giudice di appello al co-difensore dell'imputato avv. (OMISSIS) con conseguente nullità ex artt. 178 e 179 c.p.p. propagatasi agli atti successivi e alla sentenza di secondo grado.

Con un secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge, carenza di motivazione, motivazione apparente e travisamento della prova in punto di responsabilità penale del ricorrente, dolendosi dei criteri inferenziali utilizzati dal giudice distrettuale per escludere che lo stupefacente sequestrato fosse destinato al consumo

personale. Con separate articolazioni lamentava violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità dell'art. 131 bis c.p., rilevando come il giudice distrettuale avesse confuso il presupposto ostativo della abitualità con quello della reiterazione della condotta illecita, nonché in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla sospensione condizionale della penale.

#### Motivi della decisione

1. Il ricorso si presenta infondato e deve essere rigettato.

Quanto alla questione processuale, trattasi di censura nuova, proposta per la prima volta dinanzi al giudice di legittimità e palesemente infondata atteso che nel procedimento camerale l'omessa citazione del co-difensore comporta una nullità a regime intermedio che, non attenendo alla fase del giudizio, bensì a quella degli atti preliminari, deve essere eccepita, in analogia a quanto previsto per il procedimento di primo grado dall'art. 180 c.p.p., prima della deliberazione della sentenza (sez. II, 26.11.2010, D'Aria, Rv. 249184; 611) senza che rilevi la presenza o meno in udienza dell'imputato o del co-difensore ritualmente citato. In generale è stato affermato come l'omissione dell'avviso ad uno dei due difensori dell'imputato della data fissata per l'udienza (nel caso di specie, per l'udienza dibattimentale davanti al giudice di primo grado) non dia luogo a nullità assoluta, in quanto tale omissione non è annoverata tra quelle specificamente elencate nell'art. 179 c.p.p., ma ad una nullità "a regime intermedio", astrattamente deducibile fino alla deliberazione della sentenza. Tuttavia, qualora uno dei componenti del collegio difensivo compaia e non eccepisca l'omesso avviso al co-difensore, desumibile dagli atti di causa, tale nullità deve intendersi sanata con la conseguente decadenza dalla possibilità di dedurla successivamente, poiché la nozione di "parte interessata" va interpretata riferendola al collegio difensivo e non separatamente al singolo difensore, che, anzi, deve tutelare l'intera posizione processuale da lui rappresentata ed assistita nel superiore interesse del suo ministero. (Nella specie, l'imputato era rimasto contumace sez. VI, 30.9.2008, Marchetti, Rv. 241646). Nel caso in esame la eccezione è stata sollevata solo nel giudizio di impugnazione e pertanto tardivamente.

2. Il motivo di ricorso proposto dal ricorrente in punto di responsabilità penale, si profila inammissibile in quanto generico e assolutamente infondato in tutte le sue articolazioni. Le censure concernenti asserite carenze argomentative sulle singole questioni accennate non sono, infatti, proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura degli elementi difensivi introdotti nei motivi di appello.

2.1 Il ricorso inoltre non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità, in relazione a tutte le questioni sollevate dalle difese del ricorrente avendo la stessa adeguatamente valorizzato, ancor prima delle parziali ammissioni dell'indagato in sede di dichiarazioni spontanee, le sommarie informazioni assunte dal (OMISSIS), la cui utenza cellulare aveva ripetutamente cercato di mettersi in contatto con quella del prevenuto in occasione del fermo di questo, il quale lungi dall'aver prospettato la ipotesi di acquisto cumulativo della cocaina con ripartizione interna dei costi di acquisto, aveva al contrario riconosciuto di procedere ad un acquisto settimanale dal (OMISSIS) per importi variabili tra 50 e 100 Euro per un lunghissimo arco temporale; le suddette dichiarazioni trovano riscontro nei collegamenti telefonici tra i due soggetti in occasione del fermo e dell'assenza di tutti gli indici di un consumo di gruppo tracciati dalla giurisprudenza di legittimità, quali l'incarico di acquisto e la ripartizione dei costi, avendo utilizzato il (OMISSIS) risorse personali e non sussistendo prova di un accordo nella suddivisione delle risorse per finanziare l'acquisto.

3. Assolutamente infondato è anche il motivo di ricorso che attiene alla esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p.. Orbene è la stessa disciplina normativa dell'istituto in esame a indicare i parametri cui attenersi per escludere la non abitualità della condotta che, a parte l'eventuale riconoscimento

di delinquente abituale, consistono nella commissione di più reati anche della stessa indole, ovvero nella realizzazione di ipotesi criminose caratterizzate dalla abitualità, dalla reiterazione e dalla pluralità delle condotte illecite (art. 131 bis c.p.p., comma 3).

3.1 È stato affermato che ai fini della esclusione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis c.p.p., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame (sez. U, 25.2.2016, Tushaj, Rv. 266591), laddove la nozione di comportamento abituale non può essere assimilata a quella della recidiva, che opera in un ambito diverso ed è fondata su un distinto apprezzamento (sez. VI, 28.3.2017, PG in proc. Sciammacca, Rv. 270637) di talchè, ai fini dell'emersione della nozione di abitualità, rilevano anche le eventuali condotte criminose commesse successivamente al fatto per cui si procede e d'altronde tale conclusione risulta del tutto conforme alla Relazione illustrativa al nuovo testo normativo in cui era espressamente escluso che un precedente giudiziario avrebbe costituito elemento preclusivo all'applicazione dell'istituto.

3.2 Ancora più recentemente il giudice di legittimità, intervenendo sulla fattispecie del reato continuato, ha evidenziato come ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non osta la presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, qualora questi riguardano azioni commesse nelle medesime circostanze di tempo di luogo e nei confronti della medesima persona, elementi da cui emerge una unitaria e circoscritta deliberazione criminosa, incompatibile con la abitualità presa in considerazione in negativo dall'art. 131 bis c.p. (sez. V, 15.1.2018, Corradini, Rv. 272109; 31.5.2017, PG in proc. Battizocco, Rv. 270998), soprattutto nel caso in cui le violazioni non siano in numero tale da costituire ex sé dimostrazione di serialità, ovvero di progressione criminosa suggestiva di una di particolare intensità del dolo ovvero di versatilità offensiva (sez. II, 7.2.2018, PG in proc. Grasso, Rv. 272523).

4. Peraltro il giudice di merito ha logicamente e congruamente motivato in relazione alla fattispecie di reato sottoposta al suo esame evidenziando, con argomentazione logico giuridica non contraddittoria e coerente con le risultanze processuali che il fatto di per sé non presentava caratteristiche di modestia dell'offesa e di particolare tenuità della condotta, inserendosi in un contesto di detenzione ai fini di spaccio di quantitativi non modesti di sostanza stupefacente di diversa natura caratterizzati poi da una costanza e da una reiterazione di cessioni tali da connotare di gravità e offensività il proposito criminoso del (OMISSIS).

5. I motivi sulle circostanze attenuanti generiche e sulla sospensione condizionale della pena, si presentano inammissibili. E' vero infatti che ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, come più volte ribadito da questa Corte, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così sez. 3, n. 23055 del 23.4.2013, Banic e altro, rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonchè al suo negativo comportamento processuale). Nel caso in specie risulta valorizzato il rilievo preclusivo fornito dalle modalità della condotta, dalla entità e varietà dello stupefacente, delle finalità della cessione che si risultano inseriti in un contesto di costanza nelle cessioni e dall'assenza di elementi positivi da valorizzare, avendo all'uopo il giudice distrettuale evidenziato che la consegna spontanea di parte dello stupefacente da parte del (OMISSIS) era verosimilmente finalizzato a ostacolare l'emersione dei più consistenti quantitativi che l'imputato aveva con sé.

5.1 Con apparato motivazionale integro i giudici di merito hanno poi escluso il riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena evidenziando come la reiterazione nel tempo del comportamento antidoveroso costituiva elemento preclusivo alla formulazione di un favorevole giudizio prognostico sulla capacità del (OMISSIS) di astenersi per il futuro alla realizzazione di ulteriori fatti reato.

6. Il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2019